



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e connessa proroga della validità degli atti.

- Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021.
- Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*". Indicazioni operative.

Seguito:

a) f.n. 557/PAS/U/005144/12982.D(11) del 13 maggio 2020

b) f.n. 557/PAS/U/000809/12982.D (11) del 20 gennaio 2021

1. Proroga della validità degli atti amministrativi ad effetto ampliativo.

Le misure adottate di recente dal Governo, correlate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono destinate nuovamente a modificare il regime giuridico valevole per le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In data 21 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga al 31 luglio p.v. dello stato d'emergenza connesso alla situazione sanitaria in atto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Secondo il meccanismo delineato dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed illustrato con l'atto di indirizzo cui si fa seguito *sub b)*, il differimento dello stato di emergenza, ogni qual volta esso sia disposto, produce automaticamente la proroga di validità per i successivi 90 giorni dei provvedimenti amministrativi in scadenza.

Con il medesimo atto d'indirizzo, si è, altresì, rappresentato che la disciplina esplicava tutti i suoi effetti anche con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, tenuto conto della formulazione omnicomprensiva del citato art. 103.

Ne consegue, in applicazione della menzionata disposizione, che i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - fissata ora al prossimo 31 luglio - andranno a scadere **il 29 ottobre p.v.**

La disciplina trova applicazione anche per gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, che - scaduti tra il **1 agosto 2020** e il **4 dicembre 2020** - non siano stati ancora rinnovati.

Come è noto, infatti, per effetto dell'introduzione nel citato articolo 103 del comma 2-*sexies* – ad opera della legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto-legge n. 125/2020 - gli effetti della proroga di validità sono stati estesi anche ai provvedimenti scaduti alla data del 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) e non ancora rinnovati.

In altre parole, è ben possibile che, stante la pregressa proroga di validità disposta fino al 29 luglio 2021 dal citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sussistano ancora provvedimenti non rinnovati, per i quali, quindi, esplica la sua efficacia la proroga di validità conseguente al differimento dello stato d'emergenza deliberato ora dal Consiglio dei Ministri.

Dalla data del **29 ottobre p.v.**, dunque, i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.

2. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento.

La proroga di validità dei documenti di riconoscimento è, invece, affidata al recentissimo decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, che, con l'art. 2, ha novellato l'articolo 104 del d.l. n. 18 del 2020, concernente i documenti di riconoscimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In particolare, esso ha disposto la proroga di validità fino al 30 settembre 2021 dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020

Tra questi, come già rappresentato con la direttiva cui si fa seguito *sub b)*, sono inclusi i libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi a mente dell'art.61 del R.D. n. 635/1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'art. 71 del medesimo R.D..

Si ripropone, in tal modo, la questione di un eventuale disallineamento tra la proroga di validità delle licenze di porto d'armi, conseguente al differimento dello stato di emergenza, e quella del libretto di porto d'armi, che, in quanto documento di riconoscimento, soggiace alla disciplina del citato art. 104, come novellato dal recentissimo d.l. n. 56 del 2021.

Si richiamano, in proposito, le indicazioni già rese sul punto nell'atto di indirizzo indicato a seguito *sub a)*, par.4.

3. *Proroga dello stato di emergenza epidemiologica e somministrazione di alimenti e bevande nei circoli del Terzo settore.*

Con circolare del Gabinetto del Ministro prot. N. 21635 del 24 marzo 2021 i sigg.ri Prefetti sono stati resi edotti dell'intervento normativo operato in sede di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

Si porta, dunque, a conoscenza dei sigg.ri Questori che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – ora fissato al 31 luglio p.v. – continua a trovare applicazione la norma dell'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 2 del 2021 recante disposizioni in tema di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore.

Per effetto dell'intervento normativo, la sospensione delle attività dei sopra menzionati circoli – adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale – non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati, laddove ricorrano determinate condizioni.

In primis, la norma richiede, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, che si tratti di associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Non essendo ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - come, peraltro, specificato anche dal Gabinetto del Ministro nel menzionato atto d'indirizzo - occorrerà fare riferimento all'art. 101, comma 3, del cennato D.Lgs. n. 117/2017, in ragione del quale sono da considerare enti del Terzo settore le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

organizzazioni iscritte ad uno dei registri attualmente previsti dalle specifiche normative.

La norma in commento è, pertanto, da ritenersi applicabile ai seguenti enti che hanno la forma giuridica di associazione:

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

In ogni caso, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà proseguire, allo stato attuale fino al 31 luglio p.v., sia se condotta direttamente sia se affidata in gestione a soggetti terzi, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di aggregazione o assembramento, anche occasionale.

Fermi restando gli specifici aspetti relativi all'osservanza della normativa in tema di contenimento dei noti rischi sanitari, si richiama l'attenzione sulla disposizione testé commentata per il corretto esercizio delle prerogative di controllo sui circoli privati, ai sensi dell'art. 16 TULPS.

In considerazione del fatto che le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo toccano aspetti riguardanti il regime giuridico delle licenze di polizia trasferite ai Comuni sulla base degli interventi di decentramento amministrativo, si pregano i Sigg.ri Prefetti di voler valutare l'opportunità di partecipare le indicazioni qui formulate ai Sig.ri Sindaci della Provincia, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

Nel confidare nella consueta, fattiva collaborazione, l'Ufficio IV – Polizia Amministrativa e di Sicurezza di questo Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta